N. 8-1/2024 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Fallimentare

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Concetta Grillo Presidente

dott.ssa Paola Criscione Giudice

dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel./est.

nel procedimento iscritto al n. 8-1/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

[redacted], nato a [redacted], residente in [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted], presso lo studio del dott. [redacted],

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto da [redacted] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dal certificato residenza e di famiglia in atti;

ritenuto che, in virtù del rinvio alla disciplina contenuta nel titolo III del CCII, deve ritenersi applicabile al presente procedimento l'art. 39, co. 1 e 2, CCII;

ritenuto che, alla luce della lettura combinata della predetta disposizione con gli artt. 268 e ss. CCII, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa consista in: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) inventario dei beni del ricorrente (ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, co. 2, lett. e, e della redazione dell'inventario e del programma di liquidazione); c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale; d) elenco degli atti

Firmato Da: ORIANA CALVO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 134ba80a703078d3dda820e27f52cffc
Firmato Da: GRILLO CONCETTA ANGELA ROBE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 578ecfa59278beee0b7224333ebd27dc

dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (ai fini di cui all'art. 274, co. 2, CCII); e) lo stato di famiglia integrale e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini di cui all'art. 268, co. 4, lett. b CCII);

ritenuto che tale corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 co 2 CCII nel caso di domanda presentata dal debitore;

rilevato che, in caso di esercizio di attività d'impresa, il debitore debba depositare anche: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti; c) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, d) i bilanci degli ultimi tre esercizi;

rilevato che, nel caso di specie, l'impresa del ricorrente risulta cancellata dal registro delle imprese dal 7 gennaio 2021;

ritenuto che, nella fattispecie, il ricorrente ha allegato la documentazione richiesta, ad eccezione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, in relazione alle quali ha depositato una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, nella quale afferma di non essere obbligato alla presentazione delle dette dichiarazioni percependo un reddito annuo inferiore a 3.000,00;

rilevato, al riguardo, che dal 1° maggio 2022 l'istante percepisce un indennizzo INPS per cessata attività di euro 525,38 mensili; prestazione che cesserà nel mese di giugno 2027;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC che ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale dello stesso, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che il gestore della crisi ha attestato che il debitore non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni;

ritenuto che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 co.1, 2, co. 1 lett. c) e 268 co.1, esso è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;

rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge che: a) [redacted] ha una esposizione debitoria di euro 154.864,19, a fronte di un patrimonio immobiliare stimato in euro 80.000,00; b) che la ricorrente ha un patrimonio mobiliare di irrilevante valore economico (Fiat Tipo immatricolata nel 1991) e percepisce quale reddito mensile (sino al

Firmato Da: ORIANA CALVO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 134ba80a703078d3dda820e27f52cffc
Firmato Da: GRILLO CONCETTA ANGELA ROBE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 578ecfa59278beee0b7224333ebd27dc

raggiungimento dell'età pensionabile nel 2027) euro 590,00 mensili lordi, di cui euro 150,00 versati trimestralmente all'Agenzia delle Entrate ed ulteriori euro 89,00 versati mensilmente all'Agenzia delle Entrate per rottamazioni, saldo e stralcio in corso e conseguenti rateizzazioni; c) che la somma mensile individuata dal ricorrente per proprio mantenimento è pari ad euro 250,00;

ritenuto che, pertanto, il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, atteso che lo stesso percepisce un reddito idoneo a coprire i soli bisogni primari; che le poste patrimoniali attive hanno natura immobiliare, molte delle quali non sono in titolarità esclusiva del ricorrente, bensì in contitolarità per una piccola quota insieme ai germani e alla madre, trattandosi dunque di poste attive per definizione non prontamente liquidabili oltre che, nella fattispecie, di valore inferiore rispetto all'ammontare del debito;

ritenuto che risulti pertanto evidente lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto che l'importo mensile necessario al mantenimento del ricorrente può essere determinato in euro 250,00, somma dallo stesso ritenuta sufficiente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che sebbene i documenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) sono già stati depositati, essi andranno integrati con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;

ritenuto che la debitrice possa essere autorizzata ad abitare, fino alla vendita, presso l'immobile sito in [redacted];

ritenuto che anche l'autovettura di proprietà dell'[redacted] (Fiat Tipo immatricolata il 02.02.1991 con targa [redacted]) entri a far parte della massa attiva, salvo diversa valutazione rimessa al giudice delegato in sede di approvazione del programma di liquidazione e che il ricorrente possa essere autorizzato sino ad un'eventuale vendita all'uso della stessa;

ritenuto che l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina *ex lege*, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted], nato a [redacted], residente in [redacted];
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore, l'avv. Mario Paglia;

Firmato Da: ORIANA CALVO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 134ba80a703078d3dda820e27f52cffc
Firmato Da: GRILLO CONCETTA ANGELA ROBE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 578ecfa59278beee0b7224333ebd27dc

4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori con i rispettivi domicili digitali;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
6. ORDINA alla ricorrente e ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della casa di abitazione che potrà continuare ad essere utilizzata dal ricorrente sino alla vendita, catastalmente classificato in frazioni diverse: immobile sito in [redacted] (fg 80 part 543 e 547 sub 2 cat. A/6, classe 1, cons. 3 vani, 42 mq, piano T) e in Via [redacted] (fg 80 part 544 sub 3, part 546 sub 3 cat. A/5, classe 2, cons. 2.5 vani, piano 2);
7. DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale;
8. DISPONE che il liquidatore:
   - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
   - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
   - **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria

Firmato Da: ORIANA CALVO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 134ba80a703078d3dda820e27f52cffc
Firmato Da: GRILLO CONCETTA ANGELA ROSE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 578ecfa59278beee0b7224333ebd27dc

per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la formazione dello stato passivo;
- **ogni sei mesi** depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai si sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di **tre anni** dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2024

IL GIUDICE EST.	IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo	dott.ssa Concetta Grillo

Firmato Da: ORIANA CALVO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 134ba80a703078d3dda820e27f52cffc
Firmato Da: GRILLO CONCETTA ANGELA ROBE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 578ecfa59278beee0b7224333ebd27d6